

PNRR - PUBBLICAZIONE DECRETI ECONOMIA CIRCOLARE

Pubblichiamo i decreti (e il relativo avviso) firmati dal ministro Roberto Cingolani con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR).

Pubblichiamo anche il decreto (e il relativo avviso) per l’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione (Missione 2, Componente 4 del PNRR).

Nel dettaglio:

1. Avviso di pubblicazione dei Decreti inerenti gli Inv. 1.1 e 1.2 della missione M2C1

D.M. 396 del 28/09/2021

D.M. 397 del 28/09/2021

I decreti relativi all’approvazione dei criteri di selezione dei progetti (online anche il relativo avviso) prevedono ben un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti e 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche;

2. Avviso di pubblicazione del Decreto inerente l’Inv.1.1 della missione M2C4

D.M. 398 del 29/09/2021

Il decreto relativo all’approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione stanziava ben 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.

Per approfondimenti sulla "Strategia Nazionale per l'Economia Circolare" collegati a questo [link](#)

Ultima modifica: 30/09/2021

Tweet



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Contatti

Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma (Italia)
Tel. Centralino: (+39) 0657221

URP

urp@mite.gov.it



Ministero della Transizione Ecologica

PNRR- M2C1 – Investimenti 1.1. e 1.2 - AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI DECRETI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

Il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica:

- 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- 600.000.000,00 euro per la realizzazione di progetti "faro" di economia circolare, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;

E' funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, l'adozione entro il 30.09.2021 di decreti di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 e all'Investimento 1.2

Per gli interventi finanziati dagli investimenti dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il piano d'azione europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e complementarietà con i programmi della politica di coesione e progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali.

Sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio *Do Not Significant Harm (DNSH)* in fase di istruttoria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione Europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili attraverso il PNRR gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori.

Si rappresenta che:

- i destinatari delle risorse di cui all'investimento 1.1 sono gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle risorse potranno presentare la proposta di finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da

loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Fermo quanto precede, la proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico, potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto dell'EGATO, o del Comune, ognuno dei quali rimarrà unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.

- i destinatari delle risorse di cui all'Investimento 1.2. sono a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).

Si evidenzia la rilevanza degli investimenti in relazione alla urgente necessità di colmare il gap impiantistico nel settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali che, allo stato, ostacola lo sviluppo di filiere circolari.

Roma, 30.09.2021



Al Ministro della transizione ecologica

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO, nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante

l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*”;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che è funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, l'adozione di un decreto ministeriale di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura;

CONSIDERATO che per gli interventi finanziati dall'investimento dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il piano d'azione europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e complementarietà con i programmi della politica di coesione e progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali;

VISTA la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione Europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) in fase di istruttoria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione Europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTA la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

DECRETA

1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, pari a 1.500.000.000,00 Euro sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Il 60% delle risorse saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle regioni del centro e del sud Italia.

2. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine verranno emanati dal MITE tre avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

- Linea d'Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Linea d'Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- Linea d'Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

3. I destinatari dell'avviso sono gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle risorse potranno presentare la proposta di finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Fermo quanto precede, la proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico, potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto dell'EGATO, o del Comune, ognuno dei quali rimarrà unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.

4. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente decreto dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

5. I criteri di ammissibilità e di valutazione delle proposte di cui al punto 2 e di riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate, sono indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

6. Le proposte di cui al punto 2 saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da n. 3 membri nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di Commissione, n. 6 membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, n. 4 membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e n. 2 membri in rappresentanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). La stessa Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.

7. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 13, risultino risorse residue non assegnate, si potrà procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1, nel rispetto dei limiti di allocazione delle risorse stanziare.

8. Nel caso di cui al punto 7, il Ministro provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione dell'ultima delle tre graduatorie, con apposito decreto a individuare le modalità di rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute.

9. Gli avvisi, di cui al punto 2, dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili.

10. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta non potrà superare la somma complessiva di:

- € 1.000.000,00 (un milione di euro) per la Linea d'Intervento A;
- € 40.000.000,00 (quaranta milioni di euro) per la Linea d'Intervento B;
- € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per la Linea d'Intervento C.

11. Entro il 31 dicembre 2023 i soggetti destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori di ciascun intervento oggetto della proposta ammessa a finanziamento. Ai fini dell'individuazione dei soggetti realizzatori, i soggetti destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto, in conformità a quanto sarà previsto da ciascun avviso.

12. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

13. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

- perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 giorni dalla richiesta;
- mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore;
- mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui al punto 1 incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica e sulla Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.

Roma,

Roberto Cingolani



ROBERTO
CINGOLANI
MINISTERO
DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
28.09.2021
14:59:47 UTC

ALLEGATO 1

Riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate

Il riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate sono le seguenti:

- Linea d'Intervento A: € 600.000.000;
- Linea d'Intervento B: € 450.000.000;
- Linea d'Intervento C: € 450.000.000.

Il 60% delle risorse, pari a 900 milioni di euro, è destinato alle Regioni del centro sud: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per ciascuna Linea d'Intervento, pertanto, sono previsti due distinti plafond destinati, rispettivamente, alle Regioni del centro sud e alle restanti Regioni, e pari, il primo, al 60% delle risorse complessive previste per la rispettiva Linea d'Intervento e il secondo al 40% delle risorse medesime.

Criteri di ammissibilità della proposta

Gli interventi da finanziare devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- i. dovranno essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- ii. non devono avere ottenuto un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo;
- iii. non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente;
- iv. devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Criteri di valutazione delle proposte

Criteri di valutazione Linea d'Intervento A

Oggetto: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Criteri Linea A	Descrizione	Punteggio max
A1. Stato della progettazione	Stato della progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	10
A2. Popolazione	Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale	20
A3. Tasso di raccolta differenziata	Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019	20
A4. Sviluppo tecnologico	Coerenza con l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento	15
A5. Risoluzione delle infrazioni	Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC)	15
A6. Quadro economico	Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento	10
A7. Cronoprogramma	Congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR	10

Criteri di valutazione Linea d'Intervento B

Oggetto: ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata

Criteri Linea B	Descrizione	Punteggio max
B1. Livello progettazione	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	10
B2. Popolazione	Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento	10
B3. Quantità trattate	Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza	15
B4. Deficit impiantistico	Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale	15

B5. Sviluppo tecnologico	Coerenza con l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento	15
B6. Risoluzione delle infrazioni	Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC)	15
B7. Quadro economico	Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento	10
B8. Tempi di realizzazione	Realizzazione dell'intervento secondo il relativo cronoprogramma delle attività che preveda una riduzione dei tempi rispetto a quelli del PNRR	5
B9. Localizzazione	Realizzazione delle opere su aree industriali dismesse o da riqualificare	5

Criteria di valutazione Linea d'Intervento C

Oggetto: ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili

Criteria Linea C	Descrizione	Punteggio max
C1. Livello progettazione	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	10
C2. Popolazione	Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento	10
C3. Quantità trattate	Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza	15
C4. Deficit impiantistico	Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale	15
C5. Sviluppo tecnologico	Coerenza con l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento	15
C6. Risoluzione delle infrazioni	Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC)	15
C7. Quadro economico	Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento	10
C8. Tempi di realizzazione	Realizzazione dell'intervento secondo il relativo cronoprogramma delle attività che preveda una riduzione dei tempi rispetto a quelli del PNRR	5
C9. Localizzazione	Realizzazione delle opere su aree industriali dismesse o da riqualificare	5



Il Ministro della transizione ecologica

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO, nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 80/2021, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali* e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*";

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione del PNRR da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per la realizzazione di progetti "faro" di economia circolare, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;

CONSIDERATO che è funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del suddetto decreto, l'adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;

CONSIDERATO che l'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dispone che: "*Il decreto ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in base ai seguenti criteri: - coerenza con la normativa dell'UE e nazionale e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali; - contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualità tecnica della proposta; - coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali. Gli interventi non comprendono investimenti in discariche, impianti di smaltimento, impianti di trattamento meccanico/biologico meccanico o inceneritori, conformemente al principio "non arrecare un danno significativo"*;

CONSIDERATO che il contesto generale, aggravato dalla recente pandemia del virus

Covid-19, che richiede un necessario intervento pubblico volto ad aumentare la competitività generale del Paese, sia per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo come previsti dalla direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggi e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificate dalla direttiva (UE) 2018/852, la misura si propone di intervenire sulle criticità legate al riciclo dei rifiuti, carenti di un'offerta impiantistica adeguata agli attuali standard euro unitari;

VISTA la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione Europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

CONSIDERATO che sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) in fase di istruttoria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione Europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER - Regolamento generale di esenzione per categoria (*General Block Exemption Regulation*), in merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATA la comunicazione della Commissione "*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak* - COM 2020/C 91 I/01", con cui la Commissione medesima, in data 19 marzo 2020, ha adottato un quadro temporaneo delle misure di aiuto (Quadro Temporaneo) per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID;

CONSIDERATO che il Quadro Temporaneo è stato esteso con le successive comunicazioni C(2020) 2215 final, C(2020) 3156 final, C(2020) 4509, C(2020) 7127 final C 2021/C 34/06;

CONSIDERATO, altresì, che con la comunicazione C(2020)7127 final la Commissione ha prorogato il Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di

ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che il 28 gennaio 2021, la Commissione, con la successiva comunicazione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro Temporaneo;

CONSIDERATO che la Commissione ha avviato una procedura di consultazione per una estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento n. 651/2014/UE GBER anzi indicato per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE;

CONSIDERATO che seguito della procedura di consultazione anzi indicata, è stato adottato, in data 23 luglio 2021, il Regolamento della Commissione 2021/1237/UE recante la modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER;

DECRETA

1. Nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti "faro" di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In particolare, nei settori produttivi anzi individuati, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l'organizzazione in forma di "distretti circolari", una maggiore resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresì, al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.

2. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR per la realizzazione di progetti "faro" di economia circolare, pari a 600.000.000,00 Euro, sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

3. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine, verranno emanati dal MITE quattro avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

- Linea d'intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
- Linea d'intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;
- Linea d'intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (*marine litter*);
- Linea d'intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. "Textile Hubs".

4. Le risorse di cui al punto 2 sono ripartite per ciascuna Linea di Intervento come di seguito:

- Linea d'intervento A: 150.000.000;
- Linea d'intervento B: 150.000.000;

- Linea d'intervento C: 150.000.000;
- Linea d'intervento D: 150.000.000.

Il 60% delle risorse di cui al punto 2, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, è destinato alle Regioni del centro sud: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per ciascuna Linea d'Intervento, pertanto, sono previsti due distinti plafond destinati, rispettivamente, alle Regioni del centro sud e alle restanti Regioni, e pari, il primo, al 60% delle risorse complessive previste per la rispettiva Linea d'Intervento e il secondo al 40% delle risorse medesime.

5. I destinatari delle risorse di cui al punto 2 sono:

- a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).

6. I soggetti destinatari di cui al punto 5, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese o, in alternativa, essere iscritti alla Camera di Commercio. Per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, pena la revoca del finanziamento, alla data di richiesta della prima erogazione del finanziamento, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del Dlgs 50/2016 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MITE;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento GBER)

7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui al punto 5 nei confronti dei quali sussistono le condizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80, co. 1 e 2.

8. Le proposte di cui al punto 3 saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da n. 3 membri nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di commissione, n. 6 membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, n. 4 membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e n. 2 membri in rappresentanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (AREERA). La stessa commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.

9. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 15, risultino risorse residue non assegnate, si potrà procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 2, nel rispetto dei limiti di allocazione delle risorse stanziato.

10. Nel caso di cui al punto 9, il Ministro provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione dell'ultima delle quattro graduatorie, con apposito decreto a individuare le modalità di rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute.

11. Gli avvisi di cui al punto 3 dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili.

12. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 *sexies*, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237.

13. I criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte sono indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

14. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

15. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

- perdita sopravvenuta di uno o più requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile o non sanata entro 10 giorni dalla richiesta;
- mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore;
- mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Il Ministero della transizione ecologica si riserva, altresì, di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui ai punti 2, 4 e 5 incorra in un'irregolarità essenziale non sanabile oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica e sulla Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.

Roma,

Roberto Cingolani



ROBERTO
CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
28.09.2021
15:05:27 UTC

Criteri di ammissibilità della proposta

Saranno ammissibili unicamente le proposte che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i. gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- ii. non devono avere ottenuto un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo;
- iii. gli interventi non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente;
- iv. devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- v. gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese.

Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Criteri di valutazione delle proposte

Per la valutazione delle proposte si prevedono due macro-criteri di valutazione come di seguito indicati e pesati:

- Criteri di valutazione della proposta: 70 punti su 100 totali.
- Criteri di valutazione del soggetto destinatario delle risorse: 30 punti su 100 totali.

Il punteggio complessivo dei progetti ammessi è definito come di seguito:

$$\sum_{\text{Criterio progetto}=1}^9 (\text{Criterio progetto}) * 0,70 + \sum_{\text{Criterio destinatario}=A}^E (\text{Criterio destinatario}) * 0,30$$

La definizione del punteggio complessivo avviene attraverso la somma ponderata dei valori assunti dai due macro-criteri di valutazione: i coefficienti di ponderazione prevedono un peso del 70% alla sommatoria degli indicatori di progetto e un peso del 30% alla sommatoria degli indicatori di valutazione dei destinatari.

Di seguito le tabelle con gli indicatori da considerare per i due macro-criteri di valutazione.

Criteri di valutazione proposta	Descrizione	Punteggio max
1. Quantità di riciclo/riutilizzo	Risultati attesi in termini di quantità di materia riciclata e riutilizzata	15
2. Livelli di impatto ambientale	Risultati attesi in termini di impatto ambientale dell'impianto da realizzare	10
3. Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti	Descrizione degli impatti indiretti sui sistemi di raccolta dei materiali rispetto alla situazione esistente nel territorio servito dall'impianto da realizzare	10
4. Livello di innovazione tecnologica	Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l'impianto da realizzare apporterà al settore di riferimento	15
5. Creazione/sviluppo di network e/o "distretti circolari"	Descrizione delle azioni proposte finalizzate alla integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese	15
6. Livelli di progettazione	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. I livelli di progettazione più avanzati saranno valutati con punteggio superiore.	10
7. Replicabilità della proposta	Livello di replicabilità della proposta nell'ambito del settore di riferimento, con conseguente sviluppo del settore medesimo	5
8. Piano finanziario	Congruità, attendibilità e fattibilità del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività eseguite, analisi controfattuale	10
9. Tempi di realizzazione	Congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR	10

Criteri di valutazione del soggetto destinatario	Descrizione	Punteggio max
A. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	20
B. Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	20
C. Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	20
D. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	20
E. Pregressa esperienza	E = Descrivere sinteticamente le esperienze pregresse nella realizzazione di progetti analoghi	20



Il Ministro della transizione ecologica

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO, nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 80/2021, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali* e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*";

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione del PNRR da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per la realizzazione di progetti "faro" di economia circolare, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;

CONSIDERATO che è funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del suddetto decreto, l'adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR;

CONSIDERATO che l'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dispone che: "*Il decreto ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in base ai seguenti criteri: - coerenza con la normativa dell'UE e nazionale e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali; - contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualità tecnica della proposta; - coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali. Gli interventi non comprendono investimenti in discariche, impianti di smaltimento, impianti di trattamento meccanico/biologico meccanico o inceneritori, conformemente al principio "non arrecare un danno significativo"*;

CONSIDERATO che il contesto generale, aggravato dalla recente pandemia del virus

Covid-19, che richiede un necessario intervento pubblico volto ad aumentare la competitività generale del Paese, sia per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo come previsti dalla direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggi e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificate dalla direttiva (UE) 2018/852, la misura si propone di intervenire sulle criticità legate al riciclo dei rifiuti, carenti di un'offerta impiantistica adeguata agli attuali standard euro unitari;

VISTA la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione Europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

CONSIDERATO che sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH) in fase di istruttoria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione Europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER - Regolamento generale di esenzione per categoria (*General Block Exemption Regulation*), in merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATA la comunicazione della Commissione "*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak* - COM 2020/C 91 I/01", con cui la Commissione medesima, in data 19 marzo 2020, ha adottato un quadro temporaneo delle misure di aiuto (Quadro Temporaneo) per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID;

CONSIDERATO che il Quadro Temporaneo è stato esteso con le successive comunicazioni C(2020) 2215 final, C(2020) 3156 final, C(2020) 4509, C(2020) 7127 final C 2021/C 34/06;

CONSIDERATO, altresì, che con la comunicazione C(2020)7127 final la Commissione ha prorogato il Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di

ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che il 28 gennaio 2021, la Commissione, con la successiva comunicazione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro Temporaneo;

CONSIDERATO che la Commissione ha avviato una procedura di consultazione per una estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento n. 651/2014/UE GBER anzi indicato per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE;

CONSIDERATO che seguito della procedura di consultazione anzi indicata, è stato adottato, in data 23 luglio 2021, il Regolamento della Commissione 2021/1237/UE recante la modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER;

DECRETA

1. Nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti "faro" di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In particolare, nei settori produttivi anzi individuati, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l'organizzazione in forma di "distretti circolari", una maggiore resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresì, al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.

2. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR per la realizzazione di progetti "faro" di economia circolare, pari a 600.000.000,00 Euro, sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

3. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine, verranno emanati dal MITE quattro avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche:

- Linea d'intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
- Linea d'intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;
- Linea d'intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (*marine litter*);
- Linea d'intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. "Textile Hubs".

4. Le risorse di cui al punto 2 sono ripartite per ciascuna Linea di Intervento come di seguito:

- Linea d'intervento A: 150.000.000;
- Linea d'intervento B: 150.000.000;

- Linea d'intervento C: 150.000.000;
- Linea d'intervento D: 150.000.000.

Il 60% delle risorse di cui al punto 2, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, è destinato alle Regioni del centro sud: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per ciascuna Linea d'Intervento, pertanto, sono previsti due distinti plafond destinati, rispettivamente, alle Regioni del centro sud e alle restanti Regioni, e pari, il primo, al 60% delle risorse complessive previste per la rispettiva Linea d'Intervento e il secondo al 40% delle risorse medesime.

5. I destinatari delle risorse di cui al punto 2 sono:

- a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).

6. I soggetti destinatari di cui al punto 5, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese o, in alternativa, essere iscritti alla Camera di Commercio. Per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, pena la revoca del finanziamento, alla data di richiesta della prima erogazione del finanziamento, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del Dlgs 50/2016 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MITE;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento GBER)

7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui al punto 5 nei confronti dei quali sussistono le condizioni di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80, co. 1 e 2.

8. Le proposte di cui al punto 3 saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da n. 3 membri nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di commissione, n. 6 membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, n. 4 membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e n. 2 membri in rappresentanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). La stessa commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.

9. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 15, risultino risorse residue non assegnate, si potrà procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 2, nel rispetto dei limiti di allocazione delle risorse stanziato.

10. Nel caso di cui al punto 9, il Ministro provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione dell'ultima delle quattro graduatorie, con apposito decreto a individuare le modalità di rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute.

11. Gli avvisi di cui al punto 3 dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili.

12. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 *sexies*, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237.

13. I criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte sono indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

14. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

15. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

- perdita sopravvenuta di uno o più requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile o non sanata entro 10 giorni dalla richiesta;
- mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore;
- mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Il Ministero della transizione ecologica si riserva, altresì, di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui ai punti 2, 4 e 5 incorra in un'irregolarità essenziale non sanabile oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica e sulla Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.

Roma,

Roberto Cingolani



ROBERTO
CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
28.09.2021
15:05:27 UTC

Criteri di ammissibilità della proposta

Saranno ammissibili unicamente le proposte che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i. gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- ii. non devono avere ottenuto un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo;
- iii. gli interventi non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente;
- iv. devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- v. gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese.

Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Criteri di valutazione delle proposte

Per la valutazione delle proposte si prevedono due macro-criteri di valutazione come di seguito indicati e pesati:

- Criteri di valutazione della proposta: 70 punti su 100 totali.
- Criteri di valutazione del soggetto destinatario delle risorse: 30 punti su 100 totali.

Il punteggio complessivo dei progetti ammessi è definito come di seguito:

$$\sum_{\text{Criterio progetto}=1}^9 (\text{Criterio progetto}) * 0,70 + \sum_{\text{Criterio destinatario}=A}^E (\text{Criterio destinatario}) * 0,30$$

La definizione del punteggio complessivo avviene attraverso la somma ponderata dei valori assunti dai due macro-criteri di valutazione: i coefficienti di ponderazione prevedono un peso del 70% alla sommatoria degli indicatori di progetto e un peso del 30% alla sommatoria degli indicatori di valutazione dei destinatari.

Di seguito le tabelle con gli indicatori da considerare per i due macro-criteri di valutazione.

Criteri di valutazione proposta	Descrizione	Punteggio max
1. Quantità di riciclo/riutilizzo	Risultati attesi in termini di quantità di materia riciclata e riutilizzata	15
2. Livelli di impatto ambientale	Risultati attesi in termini di impatto ambientale dell'impianto da realizzare	10
3. Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti	Descrizione degli impatti indiretti sui sistemi di raccolta dei materiali rispetto alla situazione esistente nel territorio servito dall'impianto da realizzare	10
4. Livello di innovazione tecnologica	Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l'impianto da realizzare apporterà al settore di riferimento	15
5. Creazione/sviluppo di network e/o "distretti circolari"	Descrizione delle azioni proposte finalizzate alla integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese	15
6. Livelli di progettazione	Livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. I livelli di progettazione più avanzati saranno valutati con punteggio superiore.	10
7. Replicabilità della proposta	Livello di replicabilità della proposta nell'ambito del settore di riferimento, con conseguente sviluppo del settore medesimo	5
8. Piano finanziario	Congruità, attendibilità e fattibilità del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività eseguite, analisi controfattuale	10
9. Tempi di realizzazione	Congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR	10

Criteri di valutazione del soggetto destinatario	Descrizione	Punteggio max
A. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	20
B. Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	20
C. Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	20
D. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	20
E. Pregressa esperienza	E = Descrivere sinteticamente le esperienze pregresse nella realizzazione di progetti analoghi	20



Ministero della Transizione Ecologica

PNRR- M2C4 – Investimento 1.1. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL SISTEMA AVANZATO ED INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE

A seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

Il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06.08.2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

E' funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, l'adozione di un decreto ministeriale di approvazione di un piano operativo per l'attuazione dell'investimento 1.1 Missione 2, Componente 4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Lo scopo della Missione M2C4 è quello di monitorare e prevedere i rischi naturali ed indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti ed all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati per il territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future. L'obiettivo dell'Investimento 1.1. è quello di sviluppare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia misure preventive (manutenzione programmata del territorio e manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire l'illecito conferimento di rifiuti, gli incendi e a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze.

Si evidenzia la rilevanza degli investimenti in relazione alla urgente necessità di dotare il Paese di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati..

Roma, 30.09.2021



Al Ministro della transizione ecologica

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO, nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali* e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 «*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*»;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06.08.2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che il suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06.08.2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che è funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, l'adozione di un decreto ministeriale di approvazione di un piano operativo per l'attuazione dell'investimento 1.1 Missione 2, Componente 4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che lo scopo della Missione M2C4 è quello di monitorare e prevedere i rischi naturali ed indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti ed all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati per il territorio e le infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future. L'obiettivo dell'Investimento 1.1. è quello di sviluppare un sistema di sorveglianza/monitoraggio integrato, a lungo termine, per mettere in atto sia misure preventive (manutenzione programmata del territorio e manutenzione/ammodernamento delle infrastrutture), sia interventi mirati a prevenire l'illecito conferimento di rifiuti, gli incendi e a ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, e in particolare l'art.1 e l'art. 8;

SENTITO il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si è espresso con nota prot DIP/0041701 del 28.09.2021,

DECRETA

1. E' approvato il Piano Operativo di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il Piano Operativo verrà aggiornato all'esito delle attività previste all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 8 settembre 2021, n.120, onde garantire il coordinamento delle misure.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica e sulla Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.

Roma,

Roberto Cingolani



ROBERTO
CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
29.09.2021
08:32:43 UTC

ALLEGATO 1

PIANO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO (M2C4 investimento 1.1)

1. SCOPO DEL PIANO OPERATIVO DI LAVORO (POL M2C4)

Il presente documento ha lo scopo di individuare le azioni necessarie per la realizzazione di un Sistema Avanzato ed Integrato di Monitoraggio e Previsione (M2c4.1-I.1.1), d'ora in avanti "Sistema di Monitoraggio", ed in particolare sulla fase iniziale di "**progettazione preliminare**" svolta dal MITE, con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile e in coordinamento con altri Ministeri, così come riportato nel documento PNRR nazionale.

Ulteriormente il POL M2C4 identifica le macroattività previste (**Componenti del Sistema**) e le **applicazioni verticali** richieste quali temi specifici di intervento (*sorveglianza/monitoraggio*), indicando, oltre al Dipartimento di Protezione Civile, le Amministrazioni centrali coinvolte ed i livelli di collaborazione e cooperazione richiesti nella progettazione e realizzazione del Sistema di Monitoraggio e per il suo funzionamento a regime.

Infine viene rappresentato uno schema strategico iniziale di azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di investimento.

2. INTRODUZIONE ALLE COMPONENTI ED ALLA TEMPISTICA PREVISTA DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Nell'allegato alla decisione UE viene prevista *l'emanazione, entro il mese di settembre del 2021, di un Decreto Ministeriale di approvazione di un Piano Operativo, e un successivo Bando di Gara per la realizzazione del nuovo "Centro" al servizio del territorio entro la fine del 2021 che dovrebbe portare all'inizio della fase operativa di utilizzo entro la metà del 2024.*

Pertanto dal punto di vista della tempistica e delle milestones temporali, il testo del PNRR nazionale riporta che le attività previste dovranno portare all'inizio della fase operativa di utilizzo del Sistema di Monitoraggio **entro la metà del 2024**, secondo le seguenti e precedenti scadenze temporali:

Tipologia	N. sequenziale	Timeline (Trimestre/Anno)	Descrizione
Milestone	M2C4-8	T3-2021	Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
Milestone	M2C4-00-ITA-1	T4-2021	Lancio dei bandi di gara per l'acquisto di forniture per la sorveglianza integrata/monitoraggio
Milestone	M2C4-00-ITA-2	T1-2023	Completamento con successo della progettazione preliminare del sistema di monitoraggio integrato
Milestone	M2C4-00-ITA-3	T2-2024	Inizio delle operazioni/utilizzo Fase di sorveglianza/monitoraggio integrato
Target	M2C4-9	T3-2024	Approntare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici

Come da documento PNRR, entro il mese di settembre 2024, il 90% della superficie delle regioni meridionali dev'essere coperto dal sistema citato, indicando una priorità geografica e temporale nella sua realizzazione.

In questo quadro si è inserito il primo periodo del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*", che ha previsto che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro." A tal fine, in adempimento di quanto previsto, nella ricognizione dei fabbisogni di natura tecnologica alla base del primo Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e il potenziamento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1 del medesimo decreto-legge, da completarsi entro il 10 ottobre 2021, si inseriscono parte delle azioni oggetto del presente piano.

Tale **Sistema di Monitoraggio Integrato**, atteso dall'attuazione della Missione M2c4.1-l.1.1, deve prevedere la realizzazione e l'integrazione delle seguenti componenti successivamente descritte anche sulla base di quanto riportato nell'Allegato UE e nel testo del PNRR nazionale:

- 1. Telerilevamento aerospaziale e sensoristica in sito**
- 2. Sistema di Telecomunicazione**
- 3. Sale di analisi e controllo**
- 4. Sistemi e servizi di sicurezza informatica**

Tali componenti, oltre ad essere oggetto del bando di gara per la progettazione del Sistema di Monitoraggio possono verosimilmente rappresentare 4 distinti ma interconnessi oggetti di equivalenti bandi di gara per la realizzazione fisica ed operativa, in un'ottica di sviluppo modulare dell'intervento.

3. BREVE DESCRIZIONE ED OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULLE COMPONENTI

Le componenti del **Sistema di Monitoraggio** precedentemente indicate e previste dal PNRR, vengono qui di seguito descritte secondo il loro significato in termini di previsione delle azioni tecnologiche e metodologiche di sviluppo.

1. Telerilevamento aerospaziale e sensoristica in sito - *applicazioni di sensoristica da remoto e sensori da campo per la rilevazione di dati*

Prevede la raccolta e omogeneizzazione dei dati relativi al contesto geologico ed idrogeologico, marino e litorale, agroforestale ed urbano sfruttando i sistemi di **osservazione satellitare**, i **sistemi aeronautici senza pilota UAV**, i **sensori a terra** e i **sistemi informativi**, ambientali ed infrastrutturali presenti sul territorio (integrando tutti gli asset cartografici sui database nazionali di ortofoto ad altissima risoluzione dell' AGEA).

Le attività di Telerilevamento satellitare dovranno integrare le risorse europee disponibili (Programma Sentinel Copernicus e suoi applicativi open) con quelle nazionali (CosmoSkyMed ed archivio storico Piano Straordinario di Telerilevamento) prevedendo inoltre eventuale ricorso a risorse tecnologiche di Osservazione della Terra di Paesi Membri o di natura commerciale in caso di gestione delle emergenze.

Dovranno inoltre essere previste attività di Telerilevamento aereo Lidar per il completamento o aggiornamento della copertura DTM/DSM, necessaria quale rappresentazione univoca della morfologia terrestre nazionale per l'alimentazione dei sistemi di modellazione e simulazione digitale degli eventi (es alluvioni, frane, incendi, probabilità di sversamenti, ecc.), anche ai fini del miglioramento degli strumenti di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, nonché la valutazione di esecuzione di voli aerei con sensoristica iperspettrale (Termico) per il contrasto degli illeciti ambientali (sversamenti ed interramenti di inquinanti), così come l'aggiornamento periodico delle coperture di ortofoto attualmente realizzate dall'AGEA per il SIAN.

La sensoristica in sito prevederà, sia la raccolta e l'omogeneizzazione dei dati provenienti dalle reti esistenti di sensori, quali sensori ambientali (stazioni GNSS, meteopluviometriche, idrometriche, geotecniche, ecc.), sensori Elettro-ottici e videocamere CCTV (visibile e IR termico), sistemi radar terrestri ed ANPR (lettori di targhe), sia il loro raffittimento e/o potenziamento.

Vista la ridotta autonomia di volo dei sistemi di telerilevamento aereo UAV si propone una loro utilizzazione e considerazione nel contesto del Sistema di Monitoraggio tra la sensoristica in sito (sistemi UAV autotrasportati e dronodromi).

Non è escluso l'utilizzo di sistema UAV di derivazione militare per uso civile, con maggiore autonomia, sicurezza e capacità di payload (sensoristica) subordinata ad eventuale aggiornamento a breve termine della normativa e regolamentazione ENAV.

2. **Sistema di Telecomunicazione** - *sviluppo di un sistema di comunicazione che consenta il coordinamento e l'interoperabilità tra i vari operatori nelle sale di controllo*

Prevede la realizzazione o potenziamento dei sistemi di telecomunicazione e trasmissione dati in tempo reale (fonia e dati), con i requisiti di sicurezza più avanzati a garanzia della protezione delle complessive informazioni acquisite ed elaborate.

Tale sistema di comunicazione deve consentire agli operatori delle Sale di Controllo di acquisire le informazioni e le elaborazioni provenienti dalla precedente componente del

Sistema di Monitoraggio e di coordinare interventi e personale sul campo che può appartenere a diverse organizzazioni (ARPA, protezione civile, carabinieri, polizia, ecc.).

Il progetto considera l'infrastruttura di rete di trasmissione già disponibile (dorsali), il suo eventuale potenziamento e la progettazione/fornitura di ulteriori reti di comunicazione che potrebbero essere necessarie al fine di garantire la giusta copertura geografica.

La componente di telecomunicazione del Sistema di monitoraggio dovrà prevedere la giusta ridondanza in caso di emergenze, anche di tipo cibernetico, prevedendo il ricorso a sistemi di telecomunicazione satellitare.

3. Sale di analisi e controllo Centrali e Regionali *interconnessione e potenziamento tecnologico*

Cuore del sistema che consente agli operatori di accedere alle informazioni raccolte da remoto e da campo attraverso un sistema di Comando e Controllo altamente sofisticato.

Acquisisce fonti informative eterogenee e diversificate e integra diversi sistemi verticali, ciascuno orientato ad una specifica funzione, fornendo una visione sintetica della situazione:

- proiezioni probabilistiche di eventi climatici con risoluzione geografica granulare,
- integrazione e gestione dei dati in tempo reale (*analisi di segnali provenienti da sensori in loco e unità di monitoraggio ambientale*),
- modellazione e simulazione degli interventi (*attraverso modellazione 3D del digital twin terrestre e terrestre*),
- manutenzione predittiva tramite data analytics e machine learning (*analisi di cedimenti e smottamenti, stato inquinanti, umidità del suolo e stato vegetativo, analisi delle attività antropiche*).

4. Sistemi e servizi di sicurezza informatica *sviluppo componenti per la cybersecurity*

Componente fondamentale del sistema proposto è dedicato alla protezione da attacchi informatici specifici e dovrà prevedere l'adeguamento in sicurezza dei sistemi informativi e di comunicazione esistenti.

In tale componente dovrà inoltre essere sviluppato rapidamente un sistema di Disaster recovery dei dati già presenti negli archivi e per quelli acquisiti a regime dal Sistema di Monitoraggio

5. TEMI VERTICALI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Le applicazioni del Sistema di Monitoraggio Integrato sono previste modulari e scalabili per gestire più "verticali" del patrimonio italiano (*ossia un ecosistema naturale, agricolo e biologico nonché le relative infrastrutture esposte ad eventi climatici estremi*) con possibili sinergie e con l'obiettivo di estendere il suo utilizzo a più livelli di utenza ottimizzando gli investimenti tecnologici in un'ottica di tipo multidisciplinare e multiutente.

Pertanto le applicazioni verticali richieste dall'Allegato UE e recepite nel PNRR saranno supportate da: un **unico modulo** di acquisizione dati satellitari, aerei e di rete, e da **sotto moduli** tematici di elaborazione/integrazione dati, secondo le specifiche esigenze informative dei temi, ad integrazione di un unico Sistema di Monitoraggio nazionale a carattere multidisciplinare.

Tale multidisciplinarietà sarà garantita dal coinvolgimento diretto, nella fase di progettazione e realizzazione del sistema di Monitoraggio, di Amministrazioni centrali, Agenzie e Organi/Dipartimenti dello Stato, quale supporto al Ministero della Transizione Ecologica, secondo il seguente schema che riporta in sintesi i contenuti applicativi delle applicazioni verticali richieste.

APPLICAZIONI VERTICALI RICHIESTE	CONTENUTI APPLICATIVI	AMMINISTRAZIONI ED ENTI COINVOLTI
Monitoraggi o instabilità idrogeologica	Realizzata attraverso l'integrazione di reti di sensori a terra e dati satellitari, radar e ottici, i primi per monitorare nel tempo tramite interferometria differenziale i movimenti del suolo (<i>frane, subsidenze naturali ed indotte, deformazioni sismiche, ecc.</i>) e delle infrastrutture esposte (cedimenti, deformazioni strutturali, ecc.) con una accuratezza millimetrica/centimetrica; i secondi per monitorare le condizioni di utilizzazione e trasformazione del suolo nel tempo e nello spazio, e le condizioni meteo-climatiche. Ulteriore e fondamentale risorsa è il Lidar aereo, per il rilevamento digitale del terreno. Le reti di sensori a terra sono costituite principalmente da stazioni GNSS, stazioni meteorologiche, idrometriche, geologico-tecniche superficiali, stazioni di videomonitoraggio , da apparati radar meteorologici, e da reti di accelerometri, velocimetri e sismometri.	MITE, DPC, MiMS, MIBACT, IGM¹
Agricoltura di precisione	Realizzata attraverso l'utilizzazione di satelliti ottici a media ed alta risoluzione, droni e sistemi di navigazione e posizionamento satellitare per l'automazione della meccanizzazione agraria, sensori da campo. I satelliti ottici multispettrali consentono il monitoraggio dello stato delle colture e l'identificazione di condizioni avverse dovute a fitopatologie, stress idrico e/o climatico, valutando in tempo quasi-reale il fabbisogno irriguo e di fertilizzazione delle colture.	MITE, MIPAAF, AGEA, CREA
Monitoraggi o inquinamento marino e litorale	Realizzata attraverso l'uso di satelliti radar ed ottici, i primi per l'identificazione dell'oil spill in mare, i secondi per la valutazione della qualità ecologica e biologica delle acque marine, litorali e fluviali in connessione con reti di monitoraggio fisse e/o mobili (battelli oceanografici)	MITE, MiMS, ISPRA, ENEA, CNR, IIM², DPC
Identificazione di illeciti ambientali	Realizzata principalmente attraverso l'uso di telerilevamento aereo o UAV per ispezioni locali, l'uso di satelliti radar ed ottici incrementa la risoluzione	MITE, ISPRA, CUFFA

¹ Istituto Geografico Militare

² Istituto Idrografico della Marina

	temporale di osservazione identificando minime variazioni nella copertura del suolo (es escavazioni, sbancamenti, cementificazioni, devegetazione, ecc.).	
Supporto alle emergenze (disastri naturali)	Realizzata attraverso il molteplici uso di satelliti radar ed ottici per la valutazione dei fenomeni in tempo reale e per la stima dell'entità del danno, l'identificazione di aree di sicurezza e la pianificazione delle azioni di soccorso.	MITE, DPC, MINT
<i>Incendi boschivi e di interfaccia</i>	Realizzata attraverso l'integrazione di informazioni territoriali, statiche e dinamiche, ottenute da reti di sensori a terra, satelliti ottici, sistemi UAV, e sistemi di videosorveglianza, con modelli predittivi delle condizioni di suscettività agli incendi, anche per le finalità del Piano nazionale per l'aggiornamento tecnologico e il potenziamento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (D.L. n. 120/2021, art. 1).	MITE, MIPAAF, CUFFA, DPC

6. STRATEGIA e TEMPISTICA PRELIMINARE DI AZIONE

Azione/Responsabilità	Obiettivo	Risorse	Risultati	Tempi
Creazione Task Force Operativa MiTE interna	Coordinamento, organizzazione e controllo delle attività di realizzazione del Sistema di Monitoraggio Progettazione preliminare del Sistema di Monitoraggio (fabbisogni e componenti fisiche, struttura della manifestazione di interesse)	MiTE, supporto tecnico di DPC, ISPRA ed ENEA	Piano Operativo di Lavoro Bando per affidamento attività di progettazione	Entro novembre 2021 Entro dicembre 2021
Finalizzazione attività in senso al Tavolo interistituzionale 'incendi boschivi' già operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile	Prima ricognizione fabbisogni per il sottomodulo Incendi boschivi e di interfaccia	MiTE, MiPAAAF, CUFFA, DPC	Documento della ricognizione dei sistemi informativi centrali e regionali esistenti Documento dei fabbisogni informativi	Entro il 10 ottobre 2021
Costituzione Tavoli tecnici Inter istituzionali per applicazioni verticali del Sistema	Ricognizione fabbisogni per Monitoraggio instabilità idrogeologica	MiTE, DPC, MiMS, MiBACT, ISPRA	Documento della ricognizione dei sistemi informativi centrali e regionali esistenti Documento dei fabbisogni informativi³	Entro dicembre 2021
	Ricognizione fabbisogni per Agricoltura di precisione	MiTE, MiPAAAF (AGEA, CREA)		
	Ricognizione fabbisogni per Monitoraggio inquinamento marino e litorale	MiTE, MiMS, ISPRA, ENEA, CNR, DPC		
	Ricognizione fabbisogni per Identificazione di illeciti ambientali	MiTE, ISPRA, ENEA, CUFFA		
	Ricognizione fabbisogni per Supporto alle emergenze (disastri naturali)	MiTE, DPC, MiNT		
	Ricognizione fabbisogni per il sottomodulo Incendi boschivi e di interfaccia per la relativa rappresentazione nell'ambito del Comitato Tecnico previsto dall'art. 1, c. 2, del DL n. 120/2021	MiTE, MiPAAAF, CUFFA, DPC		
Task Force Operativa MiTE	Affidamento servizio di progettazione esecutiva del		Documentazione tecnico-	Entro gennaio

³ Sulla base dell'esistente documento "Esigenze di osservazione della Terra delle Amministrazioni dello Stato e del Territorio" (2020 Gruppo di Lavoro Osservazione della Terra del COMINT).

interna	sistema di monitoraggio sulla base delle specifiche tecniche dei documenti di ricognizione risorse e fabbisogni		amministrativa di affidamento della gara di progettazione Nomina RUP e DEC	2022
Task Force Operativa MiTE interna, RUP e DEC	Valutazione e collaudo dei servizio di progettazione esecutiva del sistema di monitoraggio	MITE, DPC, MiMS, MIBACT, MIPAAF MINT ISPRA, ENEA, CNR, CUFFA	Nomina Commissione Collaudo Verbali di Collaudo Documento tecnico di progettazione del Sistema di Monitoraggio	Entro maggio 2022
Task Force Operativa MiTE interna	Realizzazione capitolati Tecnici e documentazione di gara sulla base del Documento tecnico di progettazione del Sistema di Monitoraggio	MITE, DPC, ISPRA, ENEA	Bando/i componente 1. Telerilevamento aerospaziale e sensoristica Bando/i componente 2. Sistema di Telecomunicazione Bando/i componente 3. Sale di analisi e controllo Bando/i componente 4. Sistemi e servizi di sicurezza informatica	Entro agosto 2022
Task Force Operativa MiTE interna	Affidamento servizio di realizzazione delle 4 componenti (4 bandi a lotti o 4 lotti e sotto-lotti unico bando)		Documentazione tecnico-amministrativa di affidamento della gara Nomina RUP e DEC	Entro ottobre 2022
Task Force Operativa MiTE interna, RUP e DEC	Prima Valutazione e collaudo dello stato di avanzamento delle 4 componenti tecnologiche del Sistema di Monitoraggio	MITE, DPC, MiMS, MIBACT, MIPAAF MINT ISPRA, ENEA, CNR, CUFFA		entro il primo trimestre 2023
Task Force Operativa MiTE interna, RUP e DEC	Valutazione e collaudo dello stato di avanzamento delle 4 componenti tecnologiche del Sistema di Monitoraggio	MITE, DPC, MiMS, MIBACT, MIPAAF MINT ISPRA, ENEA, CNR, CUFFA		entro il primo trimestre 2024
Task Force Operativa MiTE interna	Inizio della Fase Operativa/Utilizzo	MITE, DPC, MiMS, MIBACT, MIPAAF MINT ISPRA, ENEA, CNR, CUFFA		entro agosto 2024

La composizione dei gruppi di lavoro e delle task-force potrà subire variazioni in relazione alle esigenze operative.

7. RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTI

Sono qui di seguito descritti i principali documenti della cornice normativa all'attuazione del Sistema di Monitoraggio

- Legge 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/progetto-piano-straordinario-di-telerilevamento/>
- D.Lgs 32/10 di recepimento Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) per assicurare l'interoperabilità delle informazioni territoriali ed ambientali essenziali
- DPCM. 20 febbraio 2019 Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. ProteggItalia), Azione 20 dell'Allegato A "*Sistema tecnologico nazionale di gestione delle informazione geografica ed ambientale, con monitoraggio continuo del territorio, tramite tecnologie di Telerilevamento satellitare ed integrazione di banche dati geografici esistenti*"
- Decreto Legge n.109 del 28 Settembre 2018 (Decreto Genova), dove si dispone (art. 14) la realizzazione e la gestione di un Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità
- Direttiva (UE) 1024/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
- Decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

8. COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

La dotazione dell'investimento previsto dal PNRR per la realizzazione del **Sistema di Monitoraggio** è pari a **500 MEuro** , così ripartita nel periodo 2022-2026:

2022: **150** - 2023: **150** - 2024: **100** - 2025: **50** - 2026: **50**.

Il recente Decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 *Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile* prevede nell' Art. 8. *Disposizioni finanziarie* l'utilizzo di **150 MEuro** dalla dotazione della Missione 2, componente 4.